

ANCE Campania

News

Con la recente comunicazione del 19 marzo, il Presidente dell'Anac chiarisce quale modus operandi (maggiormente semplificato) sia possibile seguire almeno nell'accordo quadro con un unico operatore economico nel rilascio dei Cel. L'esigenza di un chiarimento risulta imposta dall'esigenza, prospettata da diverse associazioni di categoria, di semplificare il rilascio dei certificati di regolare esecuzione nel caso di accordo quadro (ex art. 59).

Il chiarimento Nel comunicato si ricorda come la questione sia stata già affrontata in passato in relazione all'esigenza di rilasciare un certificato per ogni singolo contratto attuativo in modo che il Rup potesse indicare «l'importo e le date di inizio e fine lavori riferite alla singola prestazione eseguita». In questo modo si intendeva escludere una non corrispondenza tra Cel e le prestazioni specifiche del contratto evitando e, quindi, «che le prestazioni eseguite in differenti cantieri o in tempi diversi potessero dar luogo al rilascio di un Cel la cui cifra lavori riconosciuta non fosse rispondente allo sforzo organizzativo posto in essere dall'esecutore». Nel documento, però, si precisa che questo principio deve restare fermo ed insuperabile sicuramente «nel caso in cui gli accordi quadro» risultino «conclusi con più operatori economici». Una diversa modalità operativa, invece, si potrà seguire (a far data almeno dal 1° luglio 2025 in attesa dei necessari adeguamenti degli applicativi in uso), nel caso di più contratti attuativi stipulati con l'unico operatore che si sia aggiudicato l'accordo quadro.

Accordo quadro e le modifiche apportate con il correttivo Il chiarimento costituisce occasione per soffermarsi sulle caratteristiche e adempimenti principali (soprattutto per effetto delle modifiche apportate dal correttivo all'articolo 59 del codice) dell'accordo quadro. In primo luogo, l'Anac rammenta che all'accordo quadro si può giungere nel caso in cui sia necessario procedere con «affidamenti ripetitivi per tipologia di prestazione» visto che - come anche si legge nel primo comma dell'articolo 59 -, i Rup non devono ricorrere all'accordo quadro (che costituisce una mera cornice normativa che disciplina i successivi contratti attuativi) per «ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza ...». L'accordo quadro, quindi, prelude all'esecuzione di interventi (di carattere omogeneo) che sono separati funzionalmente. A tal riguardo, il correttivo interviene nell'articolo 59 (con l'articolo 22 del decreto legislativo) sia sul primo comma sia introducendo un nuovo comma 5-bis. Nel primo comma, il correttivo innesta ulteriori periodi in cui si impone al Rup, in fase di predisposizione della decisione a contrarre, di indicare «le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture». Inoltre, nel caso di accordo quadro che prevede la stipula di contratti attuativi con diversi operatori economici la decisione a contrarre indicherà evidentemente «le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva rimuneratività dei singoli contratti attuativi». Piuttosto rilevante è anche l'innesto nel corpo dell'articolo 59 del comma 5-bis. Il comma, semplificando, chiarisce l'esigenza di rispettare l'equilibrio contrattuale anche nei singoli contratti attuativi dell'accordo quadro e le conseguenze nel caso in cui questo non si possa assicurare neppure con una operazione di rinegoziazione condotta in «buona fede». Se l'equilibrio contrattuale non può essere assicurato prima della stipula del contratto attuativo è «fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula». Se il contratto (attuativo) è già stato stipulato – e quindi si opera già in un ambito civilistico -, nel caso di impossibilità di assicurare l'equilibrio, la stazione appaltante o l'operatore possono invocare «la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta». Da **NT+**.



In questo numero

Dal 1° luglio per ANAC si può rilasciare CEL cumulativo in caso di accordo quadro

1

Poste invia intimazione ad adempire per i crediti scaduti

2

Nel PNRR 12 mld di progetti senza CUP

3

CdS sulle autorizzazioni delle rinnovabili con voto della Soprintendenza

4

Mase riapre i termini del bando agrivoltaico

5

Poste invia intimazione ad adempiere per i crediti ceduti

La saga della cessione dei crediti non accenna a chiudersi. Nonostante i blocchi imposti dal Governo a partire dall'inizio del 2023, l'onda lunga dei milioni di crediti passati di mano a partire dall'estate del 2020 non si è ancora placata e, anzi, presenta nuovi strascichi. Poste Italiane sta avviando in questi giorni un'inedita operazione antifrode per far emergere gli eventuali profili di criticità in alcuni crediti acquistati tra il 2020 e il 2022; crediti collegati a tutti i bonus casa, superbonus compreso.

In concreto, i soggetti che hanno venduto bonus a Poste in quel periodo si stanno vedendo recapitare una «intimazione ad adempiere» con la quale arriva la «richiesta di trasmissione documentazione relativa a crediti di imposta ceduti». Una richiesta dai toni duri, accompagnata da un termine entro il quale replicare: trenta giorni.

«A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute dalle autorità preposte, Poste Italiane sta svolgendo un'analisi di alcuni dei crediti di imposta presenti nel proprio portafoglio». Questa è una delle prime frasi presenti nella missiva. Una frase che rivela come l'origine di questi approfondimenti sia, probabilmente, legata a rilievi avanzati dall'agenzia delle Entrate rispetto ad alcuni crediti acquisiti proprio da Poste, nati dalla presenza di indicatori di rischio.


Va ricordato, a questo proposito, che prima del decreto Blocca cessioni (Dl n. 11/2023, in vigore dal 17 febbraio 2023) non esisteva un pacchetto standard di documenti da richiedere al cedente in fase di acquisto dei bonus, per sterilizzare la responsabilità solidale in caso di contestazioni. In molti casi, allora, veniva richiesta una documentazione molto più contenuta rispetto a quella che sarebbe stata introdotta più avanti.

Sui crediti oggetto di rilievi dell'amministrazione finanziaria, allora, Poste ha avviato un approfondimento per richiedere tutti i documenti, elencati dalla legge nel 2023, alla base della cessione dei crediti. L'elenco comprende quattordici voci, tra le quali, solo per citarne qualcuna: il titolo edilizio abilitativo degli interventi; le fatture ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute e i bonifici parlanti per attestare l'avvenuto pagamento; le asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle spese; il visto di conformità e i dati relativi alla documentazione che attesta i presupposti che danno diritto alla detrazione; l'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni relativa al rispetto delle norme in materia.

La richiesta viene motivata con un riferimento all'articolo 1262 del Codice civile, in base al quale il cedente ha l'obbligo di consegnare al cessionario tutti i documenti giustificativi alla base di un credito. Il primo obiettivo è sicuramente spiegare, nel caso in cui arrivi tutta la documentazione, la bontà e la buona fede della propria posizione alle Entrate. Gli scenari più problematici si presenteranno, invece, quando questi documenti non saranno inviati.

«Siamo qui ad intimarle di consegnare – dice un passaggio della lettera –, senza indugio e in ogni caso entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della presente missiva, la documentazione» relativa ai lavori. Bisognerà, cioè, rispondere in tempi rapidi, con una Pec (da inviare a un indirizzo dedicato) o una raccomandata da girare all'ufficio «Affari legali» di Poste Italiane.

La missiva non dice esplicitamente cosa accadrà in caso di mancata o incompleta risposta. Un passaggio, però, rivela abbastanza chiaramente quale strada potrebbe aprirsi. In caso di inottemperanza all'intimazione, Poste «si riserva sin da ora di tutelare le proprie ragioni presso ogni sede giudiziaria ritenuta opportuna». E, in aggiunta, dichiara esplicitamente che la lettera vale anche per interrompere i termini di prescrizione. All'indirizzo di chi non risponderà, allora, potrebbe arrivare in futuro una richiesta di risarcimento. Da NT+.



Nel PNRR 12 mld di progetti senza CUP

Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono circa 12 miliardi di euro dedicati a investimenti fantasma, che «hanno l'impegno di spesa, ma non il Codice unico di progetto, quindi non si sa nemmeno chi sia il soggetto attuatore». Lo ha spiegato il ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Tommaso Foti, nel suo intervento alla presentazione del Rapporto di previsione di primavera del Centro studi di Confindustria.

Foti ha svelato questo inedito con un doppio obiettivo: evidenziare da un lato le difficoltà inevitabili quando si guida una macchina complessa come il Pnrr italiano da 194,4 miliardi, ma sottolineare anche dall'altro lato i margini consistenti a disposizione del Governo per la nuova rimodulazione in arrivo. Su cui arriva anche l'apertura del vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto. «Se gli Stati membri lo vorranno - ha spiegato ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti su Rai 1 - potranno utilizzare l'opportunità, che abbiamo previsto martedì, di spostare i progetti (in ritardo, ndr) dal Pnrr alla Coesione per salvaguardare gli interventi con una scadenza al 2029, che può essere prorogata fino al 2030».

Sui progetti fantasma, ha sottolineato Foti, «fisseremo un termine entro cui gli attuatori dovranno completare queste rendicontazioni mancanti, dopo di che sposteremo i fondi». Parlare di revisione del Pnrr a casa delle imprese significa prima di tutto affrontare il nodo del flop di Transizione 5.0 che fin qui ha attratto richieste per soli 630-700 milioni, cioè un decimo scarso dei 6,2 miliardi potenzialmente a disposizione. Nella ricostruzione di Foti la ragione del fallimento va cercata nell'Europa dominata da una superfetazione burocratico-amministrativa, che proprio sui requisiti e gli adempimenti per gli incentivi all'innovazione delle aziende si è fatta sentire in modo pesante.

Per ora il titolare del Pnrr non entra nel merito delle possibili soluzioni, perché «le rimodulazioni prima si fanno e poi si presentano» pubblicamente, ma in gioco ci sono varie opzioni, spinte anche dalle imprese, che puntano a dirottare una quota delle risorse ad altre misure affini, come i contratti di sviluppo. Il tutto, però, va concordato con una Europa che agli occhi del ministro appare «inconcludente. È mai possibile - chiede agli imprenditori, sapendo di parlare a una platea sensibile al tema - che si siano tenute ben quattro riunioni del Consiglio Affari generali a distanza di 21 giorni l'una dall'altra ripetendo ogni volta le stesse cose senza mai arrivare a una decisione?».

Nella ennesima riscrittura del Piano - ha comunque affermato Foti al Question Time alla Camera nel pomeriggio, replicando alle accuse di ritardi e inefficienze piovute dalle opposizioni - «le richieste di rimodulazione non riguardano le case e gli ospedali di comunità, gli asili nido e gli investimenti ferroviari nel Mezzogiorno». Sui nidi, in particolare, il ministro ha respinto al mittente l'accusa di aver ridotto di 100mila i nuovi posti da realizzare: «Non sono stati tagliati da questo Esecutivo, ma dalla Commissione europea perché il precedente Governo aveva sbagliato a presentare le domande. Forse anche questo, il 5 aprile, qualcuno potrebbe portare in piazza».

Su tutto il dibattito intorno alla capacità italiana di rispettare il programma di milestone e target pesa però l'incognita sempre più incombente di una spesa che nemmeno nel 2024 è riuscita a decollare. Sul punto, il rapporto del Csc di Confindustria stima una accelerazione dei pagamenti effettivi che mette in conto al 2025 e 2026 uscite complessive per 65 miliardi di euro. Se così fosse, altrimenti 65 miliardi resterebbero inutilizzati alla scadenza finale del 31 dicembre 2026.

«Non ho difficoltà a dire che la spesa va accelerata», ha riconosciuto Foti nell'Aula di Montecitorio, rivendicando però di nuovo il primato italiano nel confronto continentale: «Ad oggi il 52% del livello spesa e il 63% di rate aggiudicate è il miglior dato che c'è in Europa. La nazione che ha più risorse dopo di noi è la Spagna, che ha chiesto il 30% della sua possibilità di spesa, noi siamo a più del doppio». Foti ha aperto a eventuali proposte delle opposizioni per velocizzare i pagamenti. Apertura accolta dal responsabile economia del Pd Antonio Misiani che ha sottolineato però come «sarebbe un crimine avere a disposizione tutti questi fondi senza saperli spendere». «Serve attenzione alle imprese - ha rilanciato l'omologo di Forza Italia, Maurizio Casasco - perché bisogna proteggere e rilanciare la produzione in Italia con una vera politica industriale». Da NT+.



CdS sulle autorizzazioni delle rinnovabili con voto della Soprintendenza

Nel procedimento di autorizzazione delle rinnovabili molto spesso entra in gioco la Soprintendenza, che è chiamata a fornire pareri sull'installazione degli impianti. Ma cosa succede se gli enti territoriali non trovano un accordo nell'iter di autorizzazione dell'impianto da rinnovabili? Si può ignorare il parere della Soprintendenza? Il Consiglio di Stato, con la sentenza 1877/2025, ha fornito una risposta.

Autorizzazione rinnovabili, il caso I giudici hanno esaminato il contenzioso sorto in Toscana, dove una società intendeva installare un impianto eolico. L'impianto sarebbe sorto in una zona non gravata da alcun vincolo, ma a ridosso di un'area vincolata dal punto di vista paesaggistico. La Regione, ente precedente competente al rilascio dell'autorizzazione dell'impianto da rinnovabili, ha avviato il procedimento, acquisendo i pareri degli enti territoriali coinvolti e della Soprintendenza. La Soprintendenza ha dato parere negativo, spiegando che l'impianto avrebbe causato un notevole impatto e la sostanziale alterazione dei valori paesaggistici delle aree contermini, tutelate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004). La Regione, però, ha concesso l'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto eolico, spiegando che il parere della Soprintendenza non era vincolante sulla scorta delle semplificazioni introdotte con il Decreto Governance PNRR e Semplificazioni (DL 77/2021). In base a tale decreto, nei procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia elettrica, le Soprintendenze si esprimono nell'ambito della conferenza dei servizi con parere obbligatorio non vincolante. La posizione della Regione ha suscitato le proteste dei Comuni interessati, che hanno presentato ricorso.

Il Consiglio di Stato, con la [sentenza 1877/2025](#), ha concluso che l'autorizzazione alle rinnovabili, rilasciata dalla Regione, presenta un "difetto di motivazione".

Questo significa che la Regione avrebbe dovuto spiegare perché non ha tenuto conto del parere negativo della Soprintendenza, nonostante questo non fosse vincolante.

I giudici hanno sottolineato che l'area su cui sarebbe sorto l'impianto eolico era confinante con una zona definita dal regolamento urbanistico "visuale panoramica" e con una "viabilità storica".

Secondo i giudici, prima di concedere l'autorizzazione all'impianto da rinnovabili, la Regione avrebbe dovuto elencare i motivi che potevano giustificare il via libera in contrasto con il parere della Soprintendenza.

La Regione, hanno concluso i giudici, avrebbe dovuto valutare i due interessi contrapposti, alla tutela del paesaggio e all'installazione dell'impianto, per stabilire se fosse possibile autorizzare l'impianto eolico in disaccordo con la Soprintendenza.

Il CdS ha quindi annullato l'autorizzazione rilasciata dalla Regione. Da *Edilportale*.

Mase riapre i termini del bando agrivoltaico

Riaperti i termini del bando agrivoltaico, cioè l'iniziativa che finanzia l'installazione di pannelli fotovoltaici compatibili con le attività agricole.

Lo ha comunicato il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) con il **decreto direttoriale 123/2025**.

Il nuovo bando agrivoltaico Dato che il primo step del bando agrivoltaico non ha esaurito le risorse disponibili, il Mase ha stabilito che dal 1° aprile 2025 alle ore 12:00 del 30 giugno 2025 è possibile presentare domanda telematica mediante il Portale Agrivoltaico, disponibile sul sito del GSE. A disposizione ci sono **323,4 milioni di euro** che saranno assegnati ai Registri e alle Aste sulla base della proporzione dei contingenti di potenza indicati nell'articolo 5 del Decreto Agrivoltaico (**DM 436/2023**).

Gli incentivi del bando agrivoltaico. Ricordiamo che il DM 436/2023 è stato approvato dal Mase per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di almeno 1,04 gigawatt di nuovi impianti nei quali possano coesistere la produzione di energia pulita e l'attività agricola.

A maggio 2024 il Gestore dei Servizi Energetici ha definito le regole operative per presentare le domande, fissando la scadenza al 2 settembre 2024. A settembre 2024, il Mase rese noto che erano state presentate 643 richieste per progetti con potenza complessiva di oltre 1,7 gigawatt, che avrebbero assorbito circa 920 milioni di euro del plafond di 1,1 miliardi di risorse PNRR.

Dopo le istruttorie, questa cifra si è ridotta a circa 776,5 milioni di euro per effetto di rinunce e revoche. Il Mase ha quindi rimesso a disposizione i 323,4 milioni di euro residui.

Il Mase ha specificato che i titolari dei progetti ammessi ai finanziamenti non possono rinunciare alla posizione acquisita e presentare una nuova domanda per i medesimi progetti. **Come funzionano gli incentivi del bando agrivoltaico?** Il bando agrivoltaico promuove la realizzazione di sistemi ibridi agricoltura-energia. La misura prevede l'erogazione di:

- un **contributo a fondo perduto**, finanziato con **1,1 miliardi di euro** dal PNRR, nella misura massima **del 40%** dei costi ammissibili;

- una **tariffa incentivante** a valere sulla quota di energia elettrica netta immessa in rete.

Per partecipare al bando agrivoltaico è previsto un meccanismo incentivante a doppio binario, tramite l'iscrizione in appositi registri o attraverso la partecipazione a procedure competitive (aste), in base alla titolarità e alla dimensione degli impianti. Le **procedure di registro**, con un contingente totale di 300 megawatt, sono destinate a impianti fino a 1 megawatt di potenza, realizzati da imprenditori agricoli o dalle loro aggregazioni. Le **procedure competitive**, invece, hanno a disposizione un contingente complessivo di 740 megawatt e sono rivolte a impianti di qualsiasi potenza, purché realizzati da imprenditori agricoli, loro aggregazioni o da associazioni temporanee di impresa che includano almeno un imprenditore agricolo. da **Edilportale**.

Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

Telefono:
0817645851

Mail
info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it



ANCE Campania – uffici

